SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 608)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ANDÒ, BALBO, BEVILACQUA, CAROLLO, DI NICOLA, GENOVESE, GIACALONE, MACCARRONE, MANCINO, MURMURA, OCCHIPINTI, PALA, PITRONE e SEGRETO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 1977

Interpretazione autentica del n. 61 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, in materia di esercizio delle case da gioco

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge ha lo scopo di eliminare l'assurda e grave confusione esistente fra lecito fiscale e illecito penale, inammissibile in un sano ordinamento giuridico.

Lo Stato, infatti, non deve potere esercitare pretese punitive ai sensi del codice penale quando nello stesso tempo percepisce proventi diretti di natura fiscale e tributaria in conseguenza di quei medesimi atti che in altra sede considera illeciti e perseguibili.

Non vi è chi non veda quanto, in uno Stato di diritto, sia inconcepibile trarre vantaggio da un atto che, definito illecito in sede penale, diviene invece lecito in sede fiscale e tributaria come per Sanremo, Campione d'Italia, Saint Vincent, Sorrento, Taormina e Venezia.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il versamento all'erario della tassa di concessione governativa prevista al n. 61 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 26 ottobre 1972 a seguito di autorizzazione data tanto con legge quanto con atto amministrativo degli organi governativi dello Stato e delle Regioni, legittima l'esercizio del giuoco in deroga agli articoli 718 e 719 del codice penale.

Art. 2.

Nel territorio di ciascuna regione può essere autorizzata, con atto amministrativo degli organi di governo della regione interessata, non più di una casa da giuoco.

Le autorizzazioni già date con atto amministrativo del Ministero dell'interno o dalle autorità regionali restano valide unitamente alle relative convenzioni o regolamenti sempre che, a seguito di esso, sia stato effettuato il versamento di cui al precedente articolo 1.